

REGOLAMENTO INTERNO

DELLO STABILIMENTO

ARCANGELLO RAFFAELLE

IN

ACIREALE.



ACIREALE

TIPOGRAFIA VINCENZO NICALE

1882

Disposizioni Generali.

ART. 1.—Lo Stabilimento femminile sotto titolo dell' Arcangelo Raffaele in Acreale viene diretto ed amministrato a norma dell' Art. 4 dello Statuto organico approvato con R. Decreto 29 luglio 1878.

Della Commissione.

ART. 2.—La Commissione amministrativa si aduna ordinariamente ogni mese, straordinariamente ad ogni invito del Presidente.

Quest' invito può essere richiesto da un deputato. Il Segretario Contabile ne redigera i corrispondenti verbali, che letti ed approvati, dovranno essere firmati dallo stesso e dai componenti la Commissione e conservati nell' archivio dell' Istituto.

Gli avvisi delle sedute straordinarie conterranno un cenno degli affari da trattarsi.

ART. 3.—La Commissione procura che l' Istituto

impartisca la buona educazione alle fanciulle, principalmente coll' intendimento di crearne delle buone madri di famiglia, procura che nelle alunne sia sviluppato e mantenuto vivo l' affetto verso Dio, verso la patria e verso la famiglia e che sieno loro ispirati sentimenti di verità, di giustizia, di onore, di carità, di modestia e siano abituate all' ordine, allo studio, al lavoro, all' azienda domestica, alla nettezza, alla sobrietà ed a una sana igiene.

La Commissione dirige e sorveglia la istruzione che si dà alle fanciulle entro lo Stabilimento.

ART. 4.—Stabilisce il numero delle persone necessarie ed addette all' Istituto, la qualità ed i requisiti che dovrà rivestire ciascun soggetto e le condizioni a cui dovrà sottoporsi, oltre quanto è stato disposto dalla legge sulle Opere pie e dallo Statuto organico dello Stabilimento; nomina le persone addette al governo della famiglia.

ART. 5.—Determina il sistema di vita e gli orari delle persone addette all' Istituto, secondo le stagioni.

ART. 6.—Spetta alla Commissione decidere la convenienza di intentare una lite per l' Istituto, sia attivamente, che passivamente.

ART. 7.—Delibera su ciò che riguarda il patrimonio dello Stabilimento e sul sistema di coltura dei fondi rustici di proprietà dello stesso.

ART. 8.—Rinveste i capitali quando ha luogo, le transazioni e difalchi quando crede, sempre però previa l' approvazione dell' Autorità tutoria.

ART. 9.—Fissa gli stipendi degli impiegati e degli inservienti e compila ogni anno nelle epoche stabilite

l'ite dal Regolamento il Bilancio presuntivo e delibera su quello consuntivo.

Del Presidente.

ART. 10.—Il Presidente è incaricato della esecuzione dei regolamenti e di tutte le deliberazioni della Commissione, ha la rappresentanza dello Stabilimento e tiene il carteggio ufficiale.

ART. 11.—Ha la rappresentanza dello Stabilimento in tutte le liti attive o passive che questo possa avere.

ART. 12.—Tratta direttamente con tutte le persone addette all' Istituto, ne riceve le proposte, domande, osservazioni e reclami per deliberarvi sia da per sé, sia con tutta la Commissione, secondo i casi.

ART. 13.—Invigila da buon padre di famiglia in tutti gli affari dello Stabilimento, procura la buona conservazione dei fondi si urbani che rustici, non che la integrità dei diritti del Conservatorio e bada all' esattezza di riscossione delle rendite.

ART. 14.—Invigila affinché sia osservato il Bilancio presuntivo, sulla economia domestica e sulle spese giornaliere.

ART. 15.—Ordina le riparazioni alle fabbriche, che quando sono in grande scala e non possono coprirsi colle entrate ordinarie entrano nella competenza della Commissione.

ART. 16.—Ha la facoltà di fare in qualunque epoca, del riscontri sui libri d' amministrazione tenuti dal Segretario Contabile e dal Tesoriere.

ART. 17.—Propone alla Commissione, intesa la Su-

perora e l'Economa, le forniture di generi e di oggetti necessarii allo Stabilimento.

ART. 18.—Il Presidente può fare in qualunque tempo delle visite nello Stabilimento per invigilare sul buono andamento di tutte le svariate amministrazioni ed incombenze affidate alle persone dell'Istituto, se sono eseguite in conformità del presente regolamento interno e per invigilare sulla nettezza e buon ordinamento dei locali.

ART. 19.—Compila l'inventario dei beni mobili ed immobili dello Stabilimento e vi eseguisce le corrispondenti variazioni. Tanto dell'inventario, quanto delle note di variazione dovrà spedirne copia alla Prefettura.

Del Segretario Contabile.
ART. 20.—Il Segretario Contabile è nominato dalla Commissione.

Egli tiene il libro dei debitori e creditori, i libri de' mandati di pagamento e delle riscossioni, il registro degli impiegati ed inserienti e copia di tutti i registri tenuti dal Tesoriere.

ART. 21.—Compila ogni anno il Bilancio presuntivo e consuntivo ed esegue le corrispondenze ufficiali e tutti quei lavori previsti dalla legge sulle Opere pie, dallo Statuto organico e dal presente regolamento.

Della Superiora Direttrice.
ART. 22.—La Superiora sarà eletta dalla Commissione.

ESSA dovrà sorvegliare immediatamente coloro che hanno cariche speciali per l'amministrazione inter-

na dello Stabilimento e fare avvertito il Presidente di quanto crede opportuno.

ART. 23.—La Superiora regge e governa lo Stabilimento secondo il regolamento interno e le istruzioni ad essa comunicate dalla Commissione.

ART. 24.—La Superiora è incaricata di fare osservare il regolamento interno e gli orari speciali della chiesa, delle scuole, del parlatorio, del refettorio etc.

ART. 25.—Essa sola tratta coi parenti delle alunne e specialmente per quelli dimoranti in altri Comuni; permette le visite alle alunne nei giorni, ore e luoghi ed in conformità delle deliberazioni della Commissione.

Dell'Economa.

ART. 26.—L'Economa tiene le chiavi ed ha la consegna del granajo, della cantina e di tutti gli altri magazzini di deposito di generi di consumo.

ART. 27.—Dipendono più specialmente dall'Economa tutti gli uffici che si riferiscono all'Economa, come quelli della cucina, della credenza, del refettorio, de' guardaroba e le spese di piccoli ristauri.

ART. 28.—Propone alla Commissione le provviste di tutti i generi all'ingrosso, per appalto o altrimenti secondo le convenienze e la legge. Provvede, d'accordo colla Superiora, per le spese minuite giornaliere.

Degli inserienti esterni.

ART. 29.—Sono nominati secondo il bisogno dalla Commissione e dalla stessa licenziati quando crede.

Del Governo della famiglia.

ART. 80.—Le persone che governano la famiglia

sono:

1. La Superiora;

2. Vice-Superiora o Vicaria;

3. Economa;

4. Maestre;

5. Istitutrici;

6. Canovare;

7. Infermiera;

8. Sagristana.

ART. 31.—Quando le Signore di che all'art. 28 dello

Statuto Organico, addette al servizio interno dello

Stabilimento ed alla istruzione, non fossero in nu-

mero o condizioni tali da disimpegnare tutti gli uf-

fici descritti, allora saranno chiamati nuovi soggetti

con stipendio e trattamento a carico dell'Istituto.

Della Vice-Superiora.

ART. 32.—La Vice-Superiora sostituisce la Super-

iora nei casi d'infermità od impedimento d que-

sta, o quando venga richiesta dalla medesima per

attinenza di affari.

ART. 33.—Ha la direzione del guardaroba, avverte

di tenere le diverse robe classate e separate nei ri-

spettivi armadii, procura che il guardaroba sia sem-

pre fornito degli oggetti necessari, proponendo di

accordo coll'Economa la provvista e la fabbricazione

delle tele ed altri tessuti, ordinando e dirigendo la

confezione e cucitura degli oggetti stessi.

ART. 34.—Per la detta fabbricazione e cucitura e

confezione, ha la facoltà di disporre delle ex con-

verse e delle serventi nelle ore che avranno libere

dalle altre faccende domestiche.

ART. 35.—È specialmente incaricata di osservare

la nettezza sulla persona delle alunne, pensa ad or-

dinare i bucati ad intervalli stabiliti e secondo i bi-

sogni.

ART. 36.—Ha l'incarico di trovarsi presente ad

accompagnare i medici-chirurghi nelle visite delle

ammalate, di badare alle ordinazioni dai medesimi

prescritte, e far sì che vengano eseguite puntualmente.

Delle Maestre.

ART. 37.—Le Maestre sono nominate dalla Com-

missione tra le persone dello Stabilimento, che se

poi in questo mancho le idonee o patenate, po-

trà nominarle esterne.

ART. 38.—Le maestre, d'accordo con uno dei due

Deputati, decidono sulla ammissione delle alunne

ad una classe piuttosto che ad un'altra, sul pas-

saggio dall'una all'altra classe e quando devono

incominciare un insegnamento stabilito.

ART. 39.—È dovere delle Maestre eseguire scriu-

polosamente quanto si contiene nel programma del

proprio insegnamento e di vigilare sulla disciplina

e sulla condotta in scuola.

ART. 40.—Esse, oltre all'istruzione letteraria, in-

sieme alle istitutrici insegneranno i lavori donne-

schi alle alunne.

Delle Istitutrici.

ART. 41.—Le Istitutrici sono nominate dalla Commissione, hanno l'incarico speciale di presiedere le camerate e d'assistere sempre le alunne ed istruire insieme alle maestre nei lavori donneschi.

ART. 42.—Delle Istitutrici quelle incaricate dal Presidente, suppliranno nella scuola le maestre per quel tempo che queste per malattia o per altra causa fossero impedito ad esercitare il loro ufficio.

ART. 43.—Esse non debbono lasciare mai sole le alunne, dormono nel dormitorio medesimo, si levano prima di loro e si coricano dopo.

ART. 44.—Distribuiscono alle alunne gli oggetti di lavoro, guardando che nessuna li ritenga o consumi più del bisogno.

Della Canovara.

ART. 45.—La Canovara ha in consegna tutti gli attrezzi ed utensili della cucina, della credenza, del refettorio; essa dipende più direttamente dall'Economa e l'aiuta in tutte le faccende.

ART. 46.—La Canovara dirige ed assiste le faccende di cucina, la confezione del pane ed inviglia che le inserienti a ciò destinate osservino le regole dell'economia e della pulizia, procura che secondo l'orario siano pronte le vivande stabilite e ne fa la distribuzione con esattezza ed imparzialità.

ART. 47.—È proibito alla Canovara la confezione di vivande particolari e diverse da quelle fissate dal-

la famiglia, e riserva del trattamento delle malate ed inferme.

Della Infermiera.

ART. 48.—È speciale incumbenza della Infermiera procurare che le malate ed inferme siano assistite, curate e servite di giorno e di notte. Si troverà presente colla Superiora alle visite del medico-chirurgo.

ART. 49.—L'Infermiera ha in consegna tutta la suppellettile e gli oggetti adatti all'infermeria.

ART. 50.—In caso di malattie epidemiche o contagiose, o tali che potessero disturbare il buon andamento dello Stabilimento, la Commissione provvederà nel modo che crede più opportuno e conveniente, invitando anco i parenti a ritirare dallo Stabilimento quella o quelle delle alunne che da tali malattie fossero colpite.

Della Sagrestana.

ART. 51.—Una delle Signore col titolo di Sagrestana avrà in consegna tutti gli arredi sacri ed utensili di Sagrestia e di Chiesa dei quali terrà un esatto inventario, avvertendo che siano conservati in buon ordine, ed in caso occorresse qualche necessità supplemento si rivolgerà alla Superiora e quest'ultima al Presidente.

ART. 52.—Procurerà la soddisfazione di tutti gli obblighi di messe, funzioni sacre ed uffiziature appartenenti alla Chiesa.

ART. 53.—Invigilerà che la Chiesa e la Sagrestia

ne a ritornare. Quando però venisse domandata per qualche cosa di necessità, anche fuori di tempo, allora ne darà avviso alla Superiora.

Art. 60.—Nel caso che si presentino persone sconosciute, ne prenderà il nome e ne darà avviso alla Superiora.

Art. 61.—All'arrivo dei medici-chirurghi chiamerà la Superiora che deve accompagnarli.

Art. 62.—Avrà stretto obbligo di osservare e fare osservare scrupolosamente gli orari, essendo essa investita del diritto d'impedire che si trasgredisca quanto sarà stato disposto in detti orari, avrà l'obbligo di licenziare le visite all'ora in cui deve chiudersi il Parlatorio.

Art. 63.—Nei giorni di visita dei parenti alle alunne, essa eserciterà le sue funzioni nel salotto che conduce alla sala di ricevimento.

Art. 64.—La portinaia, se durante il suo ufficio, possa notare un qualche inconveniente ne deve, avvisare la sola Superiora, senza tenerne parola ad altri.

Ammissione.

Art. 65.—Chiunque vorrà entrare a far parte della famiglia dello Stabilimento, dovrà appartenere a famiglia civile, esser già fornita di una certa educazione.

Art. 66.—Dovrà presentare la domanda scritta al Presidente corredata:

- a) della fede di nascita, dalla quale risulti l'età maggiore d'anni 19,
- b) della fede di buona condotta morale e civile

stano pulite, spettando ed essa la superiorità sul servente sagristiano esterno.

Art. 54.—Avrà in consegna pure la cera e procurerà che non se ne faccia consumo al di là del previsto.

Art. 55.—Ogni mattina disporrà nella Sagrestia gli arredi e le cose necessarie per la celebrazione dei divini uffizii.

Art. 56.—Terà apposito notamento di tutte le messe, funzioni sacre ed uffizature destinate per legati pii od altri titoli, a praticarsi nella Chiesa dello Stabilimento.

Art. 57.—Le sarà assegnata una servente, la quale, oltre disimpegnare le altre faccende domestiche, dovrà nelle ore libere aiutarla per le faccende di famiglia.

Della Portinaia.

Art. 58.—La Portinaia nelle ore nelle quali il Parlatorio sia aperto, dovrà trovarsi nella stanza ad essa destinata, essa prenderà e passerà l'imbasciata, lettere ed altro che potrà essere diretto alle Signore dell'Istituto, alle serventi ed alle alunne conviventi, avvertendo di passare quelle per le alunne alla Superiora o alla Istitutrice della Camera, se ne avrà ricevuto l'incarico.

Art. 59.—Quando una delle Signore dell'Istituto sia dimandata di qualche comparente, persona congnita alla portinaia, nelle ore destinate al ricevimento, ella potrà chiamare la Signora che è domandata, se non sarà ora opportuna, pregherà tal persona,

del Sindaco e del Parroco del luogo del domicilio,
(c) dell'attestato medico di subita vaccinazione o di sofferto vaiuolo e di buona costituzione fisica,
(d) fede di stato libero,

(e) consenso del genitori o tutori quando sia minore.

ART. 67.—Quando l'aspirante debba essere destinata per l'ufficio di maestra, deve ancora presentare il diploma di maestra, almeno elementare di grado inferiore. Le aspiranti ad altri uffici devono sapere leggere, scrivere e fare le 4 operazioni elementari d'aritmetica, avvertendo ancora che le aspiranti ad istitutrici devono mostrarsi abili nei lavori donneschi.

ART. 68.—All'atto dell'ingresso nello Stabilimento, oltre provare d'essere fornita di corredo necessario, come sarà richiesto e verificato dalla Superiora, dovrà pagare alla cassa dello Stabilimento L. 100 per i primi abiti che lo Stabilimento le appresta in modo uniforme. In seguito gli abiti, le biancherie e tutto il necessario sarà apprestato dallo Stabilimento.

ART. 69.—La pensione fissata per le signore sarà di metà di quella delle alunne, per quelle che entrano col diploma di maestra e coloro cui sarà assegnata una classe, tanto per istruzione letteraria che per lavori donneschi, non pagheranno pensione alcuna fino a quando occuperanno un dato impiego.

Delle Serventi.

ART. 70.—Le serventi possono essere di 2 classi, stipendiate e non stipendiate. Le stipendiate sono

sottoposte alle condizioni di servizio di qualunque famiglia. Le non stipendiate sono nelle stesse condizioni intorno ai loro doveri ed obblighi, ma non possono essere licenziate senza cause legittime e senza il consenso della Superiora.

ART. 71.—Nell'atto dell'ingresso le serventi dovranno portare seco un corredo, quale sarà indicato dalla Superiora, le non stipendiate riceveranno dall'Istituto l'intero mantenimento e vestiario. Esse saranno tenute sino alla morte e saranno a carico dello Stabilimento le spese dell'ultima malattia e funerali.

Religione ed esercizi di pietà.

ART. 72.—Allo Stabilimento è addetta l'attigua Chiesa tenuta per cura e spese dello Stabilimento, ma resta aperta anche al pubblico nelle ore consuete.

ART. 73.—Le funzioni che possono e devono farsi nella Chiesa dello Stabilimento sono quelle risultanti dalle rispettive fondazioni e quelle consuete.

ART. 74.—Le signore, le alunne e le serventi esercitano i loro atti di pietà nell'Oratorio che fa parte della Chiesa e nella Cappella privata entro lo Stabilimento. In questa Cappella e nell'Oratorio non può accedere persona che fosse estranea alle conviventi dello Stabilimento.

ART. 75.—La Chiesa dello Stabilimento è uffiziata dal Cappellano, quello che la custodisce in pubblico è il Sagristano esterno, il quale ogni sera consuegnerà alla sagristana la chiave della Chiesa.

ART. 76.—Il Cappellano vien nominato dall'autorità

ecclesiastica competente sopra proposta della Commissione se crede di farla, resta in carica 3 anni e può esser rieletto.

ART. 77.—Il sagristano vien nominato dal Presidente e dal medesimo licenziato quando crede.

ART. 78.—Al Cappellano ed al Sagristano sarà corrisposta una somma annua che verrà stabilita in bilancio.

ART. 79.—Nei giorni destinati per la confessione delle alunne, il confessore dovrà trovarsi presente in ore stabilite nell'oratorio; per le signore e le serventi in giorni ed ore fissate di concerto tra lui e la Superiora.

ART. 80.—Quando alcuna delle signore o delle serventi desidera altro confessore diverso da quello assegnato, dovrà avvisare la Superiora e questa sola penserà ad avvisare il Sacerdote che le sarà indicato.

ART. 81.—Il confessore ed il cappellano non potranno conferire colle signore, colle serventi e colle alunne fuori del confessionale, né introdursi nell'educandario se non per legami di parentela e dietro le regole vigenti per l'altre persone, meno che esercitassero il loro ministero presso l'ammalata.

Ammissione d' alunne. Educazione ed Istruzione.

ART. 82.—Per essere ammessa come alunna nello Stabilimento, i genitori o parenti o tutori della fanciulla che vuol presentarsi, devono rimettere al Presidente una domanda, scritta in proprio nome.

Nella domanda deve notarsi il nome, cognome, paternità, condizione e domicilio della fanciulla che si propone e deve dichiararsi la obbligazione del padre o di chi ne fa le veci, all'adempimento di tutte le condizioni espresse nel presente regolamento.

ART. 83.—Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti certificati in forma legale:

a) fede di nascita,
b) fede di sana costituzione fisica della fanciulla, di eseguita vaccinazione o di sofferto vaiuolo.

ART. 84.—Non saranno ammesse fanciulle di cattiva costituzione organica, di età minore di anni 6 e maggiore di 12 compiuti e non potranno rimanere nello Stabilimento oltre i diciotto anni compiuti, eccetto casi speciali col consenso della Commissione.

ART. 85.—Le alunne, cui fu accordata l'ammissione, saranno ricevute nella 1.^a settimana di Novembre. Il Presidente avrà facoltà di far eccezioni per casi speciali.

Fornimenti e corredo.

ART. 86.—Ogni alunna che entra nello Stabilimento paga per ciascun trimestre anticipato, la somma che in principio di ciascun anno verrà fissata dalla Commissione.

ART. 87.—Pagherà inoltre per una volta soltanto la somma di L. 100 per spese di solo corredo d' abiti ed altri oggetti che dovranno essere conformi a tutte le alunne. Tale corredo sarà mantenuto e rinnovato a spese dello Stabilimento durante la permanenza in esso.

Art. 88.—Addippiu dovrà essere fornita a spese della famiglia dei seguenti oggetti, cioè :

1. Un letto con due materassi, dei quali uno soltanto sarà con lana.

2. Due guanciali;

3. Tre copre per differenti stagioni;

4. Un coltrone;

5. Tre pala lenzuola;

6. Quattro camice e mutande;

7. Quattro sottovesiti;

8. Due fascette o corsaletti;

9. Quattro salviette;

10. Due tovaglie da faccia;

11. Sei pala di calze;

12. Una posata d'argento e un coltello da tavola.

Art. 89.—Le alunne povere ed orfane di che all'art. 2 dello Statuto, una volta constatata la loro povertà, saranno esonerate dal pagamento della pensione e della tassa di cui agli articoli 86 e 87. Esse verranno inoltre provviste a spese dello Stabilimento del corredo prescritto dall'art. 88.

Spese.

Art. 90.—Colla somma che viene pagata a titolo di pensione, lo Stabilimento resta soddisfatto e tenuto per l'assistenza, mantenimento, fornimento di abiti e di biancherie per le alunne, per l'educazione di esse, per l'insegnamento obbligatorio, per la spesa di libri, carta e oggetti necessari per gli studii, mentre restano a carico della famiglia dell'alun-

na gli insegnamenti dichiarati liberi e facoltativi, per quali dovranno dai genitori o dai rappresentanti esser pagati i convenienti soldi mensili alle maestre dei corrispondenti insegnamenti, come ogni altra spesa straordinaria occorrente per la villeggiatura. Sono a carico dell'Istituto le spese necessarie pel lavoro, come anche l'utile di questi è a beneficio dello Stabilimento.

Art. 91.—I genitori o tutori delle alunne dimoranti in altri Comuni, potranno designare alla Superiora ed al Presidente, delle persone di nota morale, le quali si prenderanno speciale cura delle alunne e si presteranno per i recapiti e pagamenti e per le altre spese quando occorranno.

Trattamento.

Art. 92.—Sara cura della Superiora e dell'Economa, che le alunne ricevano un vitto salubre e conveniente al migliore sviluppo fisico.

Art. 93.—Nelle malattie hanno le alunne quello speciale alimento e quelle cure che si richiedono in ordine alle prescrizioni mediche.

Studi e lavori.

Art. 94.—L'insegnamento è in parte obbligatorio ed in parte libero e consiste: quello obbligatorio nel corso elementare inferiore e superiore, compresa la calligrafia e i lavori femminili; quello libero nella lingua francese e disegno.

Art. 95.—La distribuzione degli insegnamenti nel-

le diverse classi, viene eseguita dalle Maestre me-
 diante programmi fatti secondo le leggi vigenti del-
 lo Stato per gli insegnamenti delle scuole elementari
 femminili. Detti programmi dovranno essere approva-
 ti dalla Commissione.

ART. 96.— I lavori femminili sono quelli di calza,
 agorotto, cucito e ricamo; però sarà speciale cura
 delle istitutrici d'insegnare con preferenza alle alun-
 ne quella specie di lavori che sarebbe necessaria
 ad una madre di famiglia nel governo della sua ca-
 sa, avuto riguardo alla condizione sociale ed agli
 usi del paese.

ART. 97.— Tutte le alunne devono intervenire al-
 le scuole e frequentare le lezioni di studi lettera-
 ri e lavori obbligatori secondo l'orario stabilito.

Agli insegnamenti facoltativi verranno pure destina-
 ti i giorni ed ore opportuni.

ART. 98.— Per esercitare le alunne a comunicare
 le proprie cognizioni, sarà adottato il sistema che
 quelle alunne che dopo avere espletato il corso del-
 l'insegnamento elementare rimanesse ancora nel-
 lo stabilimento, si possano sostituire alle Maestre
 nel dare le lezioni ed a far la ripetizione alle alunne
 che rimangono indietro nella classe, previa l'appro-
 vazione della Commissione.

ART. 99.— Le Maestre tengono nota dei punti di
 merito di ciascuna alunna in apposito registro, tan-
 to in rapporto alla condotta, che al dovere di lezione
 per ciascun insegnamento.

Uno specchio giornaliero di questi punti di merito
 sarà consegnato alla Superiore al finire della scuola.

Regole e discipline.

ART. 100.— L'anno scolastico comprende 10 mesi,
 dalla 1.^a Novembre alla fine Agosto; i primi giorni
 di Settembre verranno impiegati a preparare ed a
 dare gli esami ed alla distribuzione dei premi.

Durante le vacanze successive, sono sospese le
 lezioni regolari, ma si tengono delle ore di eserci-
 zii e lavori, perchè le alunne non dimendichino quan-
 to hanno imparato nel corso dell'anno.

ART. 101.— Gli esami sono dati dietro un pro-
 gramma fissato dal Presidente, d'accordo colle Mae-
 stre ed istitutrici e dietro il successo di questi, por-
 tando in calcolo anco i punti di merito ottenuti in
 corso dell'anno scolastico, si conferiscono i premi
 di merito e d'incoraggiamento.

Dietro gli esami si stabilisce il passaggio da una
 classe all'altra di studio e di lavoro.

ART. 102.— Le alunne devono vestire alla foggia
 comune prescritta e secondo un modello opposta-
 mente stabilito, modesto, civile ed economico.

ART. 103.— Debbono le alunne fare una breve
 preghiera la mattina dopo alzate, la sera prima di
 coricarsi, ascoltare la Messa in tutti i giorni a se-
 conda dell'orario.

ART. 104.— Nessun libro, stampa, disegno o figure
 di qualunque specie può entrare nell'Istituto se non
 per mezzo della Superiore, anzi per i libri e stampe
 in genere, è necessaria ancora l'approvazione del
 Presidente.

ART. 105.—Le alunne non possono assentarsi mai dallo Stabillimento, se non per motivi di salute o per casi straordinari di famiglia, dopo chiesto ed ottenuto speciale permesso del Presidente ed a cura della Superiorea. Non debbono consegnarsi che ai genitori o loro rappresentanti od incaricati. Quando la loro assenza si sia prolungata di più giorni, la Commissione potrà vietare il ritorno all'Istituto.

ART. 106.—I genitori o loro rappresentanti, i fratelli e le sorelle possano visitare le alunne una volta la settimana, in giorno ed ora stabiliti e nel luogo destinato entro lo Stabillimento.

Soltanto con i genitori o tutori le alunne dovranno essere lasciate sole a parlare.

ART. 107.—Tutte le lettere delle alunne, dovranno passare per le mani della Superiorea, che avrà cura di aprire e leggere, meno quelle indirizzate ai propri genitori o tutori.

Però tutte le lettere, plichi, involti diretti alle alunne saranno schiusi e visitati dalla Superiorea, meno quelli provenienti dai propri genitori o tutori quando in modo qualunque ne è accertata la provenienza.

ART. 108.—Le alunne dovranno essere accostumate a custodirsi e a pettinarsi da per loro, a tenere in ordine la propria roba, a racconciare, ripiegare e stirare la roba del bucato, come dovranno aiutarci reciprocamente a racconciare i letti, ripulire la stanza del lavoro e quella delle scuole.

Però i servigi bassi o di forza, saranno sempre fatti dalla servente.

ART. 109.—In caso di mancanza o trasgressione, le alunne saranno avvertite e corrette dalle Maestre ed istituiti con fermezza, prudenza ed amorevolezza, ed in modo da far abortire il male, senza respingere ed avvilire chi ha trasgredito o mancato.

ART. 110.—Riuscite però inutili le amorevoli ammonizioni ed i buoni consigli, dopo un primo avvertimento se ne darà notizia alla Direttrice, la quale può infliggere le seguenti punizioni:

1. Privazione della ricreazione con sostituzione di studio o lavoro;
2. Posto separato dalle compagne ed in silenzio;
3. Dopo un primo avvertimento, ammonizione solenne della Superiorea davanti al Presidente con minaccia d'espulsione;
4. Dal Presidente e dalla Superiorea insieme, può pronunziarsi l'espulsione definitiva dallo Stabillimento.

ART. 111.—In caso di malattia le alunne sono curate dai medici del Comune, nominati dal Presidente. È permesso ai parenti far visitare a proprie spese le alunne ammalate da altro medico di loro fiducia, facendone preventivamente avvisata la Superiorea.

ART. 112.—Quando si tratta di malattia grave, la Superiorea sentito l'avviso del medico, informa la famiglia dell'alunna o gli incaricati dei parenti, nonchè il Presidente.

In tali casi sono custodite in stanze separate e possono essere visitate dai genitori o loro rappresentanti.

ART. 113.—Ogni giorno dopo terminate le occupazioni pomeridiane, le alunne, accompagnate sempre dalle istitutrici, si porteranno per un'ora e mezza all'aria libera e a giuocare nei giardini dello Stabilimento.

Sarà loro permesso coltivare dei fiori, per il che, avranno facoltà di acquistare dei vasi e di usare del- le aiuole del giardino.

Le istitutrici approfitteranno di questo tempo di libertà in cui sono lasciate le alunne, per fare del- le benevoli osservazioni di galateo a quelle che ne dessero motivo.

ART. 114.—Le alunne, oltre di acudirle a tutti gli insegnamenti sopradetti, per cura della Superiora a turno e per successione d'età, dovranno esercitarsi sotto la direzione delle Signore dello Stabilimento incaricate dei diversi uffici, nel maneggio della par- te domestica ed amministrativa della famiglia.

ART. 115.—Durante le vacanze autunnali, dietro con- certo del Presidente e della Superiora, le alunne, in compagnia delle Maestre e delle istitutrici passeran- no delle settimane in campagna.

ART. 116.—Tutte le altre occupazioni delle alunne verranno distribuite da appositi orari, che variano se- condo le stagioni.

Disposizioni transitorie.

ART. 117.—Le ex oblate che non saranno chiama- te ad alcun ufficio, potranno rimanere nello Stabi- limento come pensionarie per tutta la loro vita, se- guitando gli usi e le consuetudini invalsi sino ad ora.

in tutto quello però che non può influire a distur- bare il regolare andamento dell'Istituto ed a nuo- cere all'indirizzo dell'educazione, ed istruzione, e sa- ranno obbligate ad uniformarsi alle presenti disposi- zioni per ciò che potesse e dovesse essere innovato.

ART. 118.—Il presente regolamento andrà in vi- gore, tostochè sarà stato approvato dalla Deputazio- ne Provinciale.

Actate, il 1° Maggio 1882.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

ANTONINO GRASSI GRAVINA—*Presidente*

CIANTRÒ VINCENZO MINONE

SEBASTIANO BADAIA GERACI

Il Segretario

Vincenzo Nicolosi

Approvato dalla Deputazione Provinciale, nella seduta del 31 Ottobre 1882.

Il Prefetto Presidente

COLUCCI.